

**D.M. 14-9-1999 Disciplina della piccola pesca.**

**Publicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2000, n. 31.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente da disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, recante misure in materia di pesca e di acquacoltura che, all'art. 2, comma 6, autorizza la spesa di 15.000 milioni finalizzata ad iniziative di sostegno nell'ambito del comparto della piccola pesca costiera artigianale, di cui 3.000 milioni da destinare alle imprese di pesca residenti nei comuni compresi nelle aree protette marine o nelle zone costiere dei parchi nazionali;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europea del 16 dicembre 1997 recante approvazione del programma d'orientamento pluriennale (POP) per la flotta peschereccia dell'Italia relativo al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 (in G.U.C.E. del 12 febbraio 1998 n. L 39/27);

Considerata l'opportunità di attuare gli interventi per il superamento della crisi del comparto della piccola pesca costiera artigianale attraverso iniziative collettive a medio termine, indirizzate ad incentivare l'aggregazione tra i pescatori della piccola pesca artigianale e ad incrementare la produttività del settore, oltre a porre le basi per agevolare l'erogazione dei contributi diretti agli operatori;

Ritenuto opportuno prevedere la costituzione di consorzi di indirizzo, coordinamento e gestione costituiti da imprese della piccola pesca artigianale, singole o associate, che esercitano la loro attività nello stesso compartimento marittimo o, nel caso di acque interne, nell'ambito regionale, destinando per la loro costituzione la somma di 10.000 milioni;

Ritenuto opportuno far coincidere i confini del consorzio di cui sopra con i limiti del compartimento marittimo o, nel caso di acque interne, con i confini regionali, per motivi di ordine pratico e legislativo, senza peraltro escludere la possibilità, nel caso di laghi compresi tra più regioni o di aree marine utilizzate da imprese i cui natanti siano iscritti a compartimenti contigui, di costituire un unico consorzio tra i compartimenti coinvolti;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale per la pesca marittima che, nella seduta del 5 agosto 1999 hanno espresso parere favorevole;

Decreta:

1. 1. Ai fini dei contributi previsti dalla legge n. 164 del 1998 la piccola pesca costiera è quella esercitata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri <sup>(2)</sup>.
2. La piccola pesca artigianale, come sopra definita, può essere esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni all'interno delle 12 miglia dalla costa, nonché con gli altri sistemi che vengono utilizzati localmente nella fascia costiera e che saranno individuati, a livello locale, dagli enti successivamente definiti.
3. Non rientrano tra gli attrezzi consentiti lo strascico, la draga idraulica per la pesca dei molluschi bivalvi e tutti gli altri sistemi di pesca a traino che utilizzano il motore nell'azione di cattura.
4. Per quanto riguarda le acque interne, si fa riferimento alla normativa specifica o, in assenza, a quella nazionale.

-----

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 30 maggio 2001 (Gazz. Uff. 13 giugno 2001, n. 135).

2. 1. Al fine di poter accedere ai contributi previsti dalla legge n. 164 del 1998 è necessaria la costituzione di consorzi di indirizzo, coordinamento e gestione tra imprese della piccola pesca artigianale, singole o associate, che esercitano la loro attività nello stesso compartimento marittimo o, nel caso di acque interne, nell'ambito regionale.
  2. I consorzi di cui al precedente comma possono costituirsi sulla base di uno statuto tipo fornito dall'amministrazione, contenente i requisiti minimi per ottenere il riconoscimento previsto dal successivo art. 7 e l'erogazione del finanziamento.
  3. Con circolare del Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura saranno indicate le spese consentite con i contributi di cui alla legge n. 164/1998.
3. 1. I consorzi di cui all'articolo precedente devono essere costituiti da imprese che rappresentino almeno il 70% delle imbarcazioni da pesca che esercitano la piccola pesca costiera nel territorio di competenza.
  2. Non possono partecipare alla costituzione del consorzio i natanti che recano sulla licenza di pesca i sistemi esclusi dalla piccola pesca costiera così come definita nell'art. 1 del presente decreto.
  3. Nel caso di cooperative armatrici di unità abilitate alla piccola pesca costiera e di unità abilitate ad altri sistemi di pesca, la partecipazione alla costituzione del consorzio è consentita purché vengano computate, per il raggiungimento del 70% delle imprese di cui al precedente comma 1, solo le imbarcazioni individuate dall'art. 1. In tali casi l'operatività all'interno del consorzio è consentita ai soli natanti della piccola pesca costiera.

4. I suddetti consorzi sono promossi e coordinati da una o più organizzazioni di categoria della pesca rappresentate a livello nazionale, o loro emanazioni regionali.

5. I consorzi operano nell'ambito dei confini territoriali di riferimento. Nel caso di laghi compresi in più regioni o di aree marine utilizzate da imprese i cui natanti siano iscritti a compartimenti contigui, è consentito costituire un unico consorzio tra i compartimenti interessati <sup>(3)</sup>.

-----  
(3) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.M. 30 maggio 2001 (Gazz. Uff. 13 giugno 2001, n. 135).

4. 1. I consorzi di cui al precedente articolo hanno le seguenti finalità:

a) redigere e applicare un piano di gestione delle risorse e degli specchi acquei, anche differenziato in base alle specificità locali, con l'ausilio della ricerca, nel rispetto della normativa vigente e sentite le altre categorie di pescatori o altri enti operanti nella fascia costiera, provvedendo anche al controllo del rispetto delle norme di autoregolamentazione;

b) svolgere l'attività di guardiania e di sorveglianza. A tal fine, i soggetti ad esse preposte, assumono la qualifica di agenti giurati di cui alla legge n. 963 del 1965 e successive modificazioni;

c) promuovere iniziative atte ad eliminare le conflittualità con le altre attività di pesca che vengono esercitate nell'area interessata;

d) sviluppare strutture di supporto a terra dell'attività di produzione (piccoli mercati ittici, centri di raccolta e stoccaggio del prodotto, mezzi di trasporto ecc.);

e) promuovere iniziative di valorizzazione della qualità del pescato degli associati;

f) predisporre e realizzare, anche in accordo con le autorità e le amministrazioni locali, progetti pilota di particolare significato territoriale o generale (impianti di maricoltura, barriere artificiali per la protezione della fascia costiera, iniziative di ripopolamento attivo, ecc.) da finanziare con fondi strutturali della pesca dell'Agenda 2000 o della legge n. 41 del 1982;

g) partecipare con un proprio rappresentante, in qualità di invitato, agli incontri promossi presso tutte le sedi locali in cui si affrontano problemi riguardanti la gestione della fascia costiera.

5. 1. Al fine di incentivare le imprese di pesca ad aderire ai consorzi, gli associati dell'ente hanno la priorità nelle domande di finanziamento individuali previste dal successivo art. 8, purché queste siano coerenti con il programma di gestione del consorzio stesso.

2. Nel caso di interventi gestionali (barriere artificiali per il ripopolamento e la protezione della fascia costiera, zone demaniali per ripopolamento e produzione, pesca-turismo ecc.) che i consorzi contribuiranno a realizzare, ove necessario insieme ad istituti di ricerca riconosciuti, la pesca e lo svolgimento delle altre attività in tale contesto sono consentite solo alle imprese che fanno parte del consorzio.

6. 1. L'importo totale da corrispondere agli enti di gestione, pari a lire 10.000 milioni, è ripartito in maniera proporzionale tra i consorzi, avuto riguardo al numero delle unità in possesso di licenza di pesca o documento equivalente ad essi aderenti. La dotazione massima prevista per ciascun consorzio non può essere superiore a 200 milioni.

2. Una parte della suddetta dotazione potrà essere utilizzata per finanziare l'avviamento del consorzio, per sostenere le spese per il coordinamento per il primo anno, per consulenze e/o collaborazione scientifiche di un ente di ricerca riconosciuto per la predisposizione del piano di gestione. L'importo massimo previsto per questa fase è di lire 60 milioni per ciascun consorzio. Nel caso di Consorzi che comprendano più compartimenti, sarà corrisposta una cifra equivalente al numero dei compartimenti inclusi.

3. La quota residua è destinata alla progettazione e/o attuazione di interventi diretti alle comunità di pescatori, dietro presentazione di proposte da parte degli Enti di gestione. A tal fine verrà data la priorità a:

a) interventi per la salvaguardia del settore diretti ad incrementare le risorse costiere e ad integrare l'attività di pesca mediante l'installazione sia di barriere artificiali ai fini della protezione della fascia costiera e dell'accrescimento delle risorse alieutiche, sia di impianti di maricoltura; ovvero volti alla concessione di contributi, nella misura del 50%, per la creazione di forme assicurative a copertura dei danni provocati da altre attività che hanno luogo nella fascia costiera;

b) interventi strutturali consistenti in progettazione di piccole strutture per l'approdo e di centri di raccolta e di depurazione del prodotto, cogestiti da cooperative e singole imprese; contributi globali per la realizzazione di piccole strutture mercatali per la vendita del pescato nel rispetto della normativa sanitaria, strutture coperte per la sistemazione e manutenzione degli attrezzi, mezzi di trasporto del prodotto, ecc.

7. 1. I consorzi devono sottoporre, per l'approvazione, il programma di attività con le relative voci di spesa e gli interventi progettuali previsti, al comitato di gestione di cui all'art. 3 della legge n. 41 del 1982.

2. I piani di gestione proposti dai consorzi, dopo l'approvazione da parte del comitato di cui al comma precedente, diventano vincolanti per tutti gli operatori del settore per mezzo di apposita ordinanza emessa dall'amministrazione competente.

3. I consorzi realizzano gli interventi proposti nel programma entro il 31 dicembre 2000, salvo proroga concessa dall'amministrazione secondo la procedura del presente articolo.

8. 1. La parte residua dello stanziamento previsto dalla legge n. 164 del 1998, ammontante ad una quota minima di circa 2.000 milioni, a cui andranno aggiunti eventuali residui delle fasi precedenti, verrà utilizzata per promuovere la costituzione di un fondo a beneficio degli esercenti la piccola pesca artigianale al fine di consentire agli imprenditori della piccola pesca di accedere a contributi diretti.

2. I contributi alle imprese previsti dal precedente comma hanno la finalità di incentivare l'ammodernamento tecnologico e verranno concessi, dietro presentazione della documentazione che attesti la realizzazione delle opere o la fornitura delle strumentazioni, nella seguente misura:

a) risistemazione e miglioramento dei natanti, nella misura massima del 50% del costo totale e, comunque, per un importo non superiore a 10 milioni;

b) strumentazione di bordo (radar, ecoscandaglio ecc.), nella misura massima del 50% del costo totale e, comunque, per un importo non superiore a 5 milioni;

c) attrezzature di bordo (verricello salpareti, salpaparangali ecc.), con l'esclusione degli attrezzi da pesca, nella misura massima del 50% del costo totale e, comunque, per un importo non superiore a 5 milioni.

3. Verrà data priorità di accesso ai suddetti contributi alle domande ritenute idonee dai consorzi precedentemente definiti.

4. Non possono accedere ai contributi del presente articolo le imprese che provengono da altri settori o che abbiano già beneficiato di altre agevolazioni per la riconversione (ex spadare e ex draghe idrauliche).

**9.** 1. Ai finanziamenti relativi allo stanziamento di lire 3.000 milioni previsto dalla legge n. 164/1998 possono accedere le imprese di pesca residenti ed operanti in comuni compresi in aree marine protette o in zone costiere di parchi nazionali approvati ai sensi della legge n. 979/1982 e della legge n. 394/1991 che comprendano zone di pesca e ove esistano vincoli riguardanti l'attività di pesca nonché le imprese di pesca residenti ed operanti in aree che abbiano già costituito un Ente di gestione ai sensi della legge n. 394/1991.

2. Nelle aree di cui al comma precedente, gli interventi prioritari sono quelli proposti per la generalità del territorio.

3. Le misure di cui al punto 1 del presente articolo non si applicano alle imprese operanti nelle aree in cui siano state istituite zone di tutela biologica.

**10.** 1. Una quota dello stanziamento di cui al precedente articolo, pari a lire 2.000 milioni, ripartita in maniera proporzionale tra le aree protette, avuto riguardo al numero delle unità in possesso di licenza di pesca o documento equivalente, è destinata ad interventi strutturali diretti alle comunità di pescatori delle aree marine protette, facenti parte dei consorzi di gestione precedentemente individuati.

2. I suddetti interventi possono consistere in progettazione di piccole strutture per l'approdo e di centri di raccolta del prodotto cogestiti da cooperative e singole imprese; contributi per la realizzazione di piccole strutture mercatali dove vendere il pescato nel rispetto della normativa sanitaria, strutture coperte per la sistemazione e manutenzione degli attrezzi, mezzi di trasporto del prodotto, ecc.

3. La quota di cui al precedente comma 1 è gestita dai consorzi e dovrà essere utilizzata unicamente per interventi all'interno delle aree marine protette, secondo le indicazioni delle imprese che operano ed hanno sede nell'ambito del Parco.

4. I consorzi devono sottoporre il programma di attività con le relative voci di spesa e gli interventi progettuali previsti al parere preliminare del Comitato di gestione di cui all'art. 3 della legge n. 41 del 1982.

5. La rimanente quota, ammontante a lire 1.000 milioni (a cui vanno aggiunti eventuali residui della fase precedente), è destinata alla costituzione di un fondo a beneficio delle imprese esercenti la piccola pesca artigianale residenti nelle aree marine protette. A tale fondo si potrà accedere per ottenere l'erogazione diretta di contributi volti ad incentivare la riconversione totale o parziale verso attività compatibili con l'area protetta nella misura del 50% della spesa sostenuta e, comunque, con un limite massimo di 10 milioni, nonché ai fini di un miglioramento tecnologico dell'attività di pesca.

6. Non possono accedere ai contributi del presente articolo le imprese che provengono da altri settori o che abbiano già beneficiato di agevolazioni per la riconversione (ex spadare ed ex draghe idrauliche).